

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXXVI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

22 febbraio 2011

Presidenza: Sergio BISACCA

Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 22 del mese di febbraio duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 17 febbraio 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO
- Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Erika
FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio
GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio
LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare
PIANASSO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe
SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA
CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Bruno MATOLA - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Piergiorgio BERTONE.

Commissione di scrutinio: Claudio BONANSEA - Vilmo CHIAROTTO - Gerardo MANCUSO.

(Omissis)

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della LR 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni del distretto di Caluso, l'ASL TO4, il CISS-AC Istituti Scolastici, UST e Provincia di Torino.

N. Protocollo: 1750/2011

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (1/2/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...";

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1";

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con propria deliberazione n. 13 - 10889 del 2 marzo 2009 ha individuato le caratteristiche degli allievi con esigenze educative speciali e le modalità di certificazione delle stesse.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che

il testo dell'Accordo di programma è stato elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni in oggetto, dell'ASL TO 4, della Provincia di Torino, delle Istituzioni scolastiche del territorio, dell'U.S.T. di Torino e del Consorzio Socio assistenziale CISS-AC, e lo stesso viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, ed avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza dell'Ente Provinciale riportati nel testo dell'accordo all'articolo 1.6 sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 28.12.2007 n. 28, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

DELIBERA

- 1. Di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni di Barone, Caluso, Candia, Cuceglio, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio, Perosa C.se, Romano, San Giorgio, San Giusto, San Martino, Scarmagno, Strambino, Vailfrè, Villareggia, Vische, il Consorzio Socio assistenziale CISS-AC, l'Azienda Sanitaria Locale TO 4, gli Istituti scolastici del territorio aventi sede nel territorio, l'U.S.T. di Torino, per l'integrazione scolastica degli allievi disabili come previsto dalla legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
- 2. di dare atto che il Presidente della Provincia di Torino o l'Assessore all'Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli allievi disabili di cui al punto 1), fermo restando che gl'interventi di competenza dell'Ente saranno attivabili limitatamente alle risorse che annualmente saranno trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 28/2007, fatte salve eventuali integrazioni di risorse provinciali, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e previa valutazione in ordine alla finanziabilità, anche in relazione ai vincoli del Patto di stabilità interno;
- 3. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie:

♦ v u v u v u

(Segue l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio,** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della LR 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni del distretto di Caluso, l'ASL TO4, il CISS-AC Istituti Scolastici, UST e Provincia di Torino.

N. Protocollo: 1750/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 37

Astenuti = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda -

Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso -

Surra)

Votanti = 25

Favorevoli 25

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot,** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36

Astenuti = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Coral - Corda -

Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso -

Surra)

Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pomponio - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Vice Segretario Generale F.to N. Tutino Il Vice Presidente del Consiglio F.to G. Vacca Cavalot

/ml

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA DEGLI ALUNNI/e DISABILI

In attuazione della legge 104/92

PROVINCIA di TORINO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

AUTONOMIE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

AMMINISTRAZIONI COMUNALI dei Comuni di: BARONE C.se,
CALUSO, CANDIA, CUCEGLIO, MAZZE', MERCENASCO, MONTALENGHE, ORIO,
PEROSA C.se, ROMANO C.se, SAN GIORGIO C.se, SAN GIUSTO C.se,
SAN MARTINO C.se, SCARMAGNO, STRAMBINO, VIALFRE',
VILLAREGGIA, VISCHE

C.I.S.S-A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO

PREMESSA

Il presente Accordo di programma risponde alla legislazione nazionale e regionale in merito all'integrazione scolastica. La legge-quadro sull'handicap cita all'art.13 comma 1 punto a) "L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma".

L'Accordo ha funzione di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento fra i soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni educative, formative e di integrazione rivolte agli alunni con disabilità.

A partire dalla legge 104/92 la cultura e la normativa hanno sviluppato un concetto molto ampio di integrazione scolastica. Il principio fondante è che l'integrazione scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Una vera integrazione si realizza unicamente se in primo piano si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell'ambito dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. Essa deve intendersi, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni. In questa'ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di **progetto individuale**, derivante dal confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.

Soggetto principale della costruzione del progetto individuale è la famiglia o gli esercenti tutela in quanto titolari del progetto riguardante il proprio figlio. Sono loro, che danno inizio all'iter procedurale di accesso agli interventi di cui al presente Accordo e che partecipano e cooperano agli interventi concordati.

L'esperienza del territorio (riferito agli Enti e Istituzioni afferenti al territorio del C.I.S.S-A.C.) ha elaborato e sperimentato, in questi anni, un buon lavoro di rete e l'avvio di buone prassi rispetto all'integrazione e alla costruzione del Progetto individuale di vita da parte tutti gli operatori coinvolti.

Il Piano di Zona, nello specifico le azioni del tavolo Diversamenteabili, e la gestione diretta da parte del Consorzio C.I.S.S-A.C. dell' assistenza specialistica (assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale art.13 comma 3 legge 104/92) hanno contribuito notevolmente in questo lavoro coordinato di sinergie per l'integrazione scolastica.

FINALITà

Il presente accordo si propone di garantire, nell'ambito dei servizi e delle possibilità esistenti, agli alunni con disabilità servizi ed interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, all'interno di un progetto di vita.

Nello specifico le finalità da perseguire sono:

- favorire, come obiettivo primario, la piena integrazione dell'alunno con disabilità nella scuola, promuovendo lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione, riconoscendo e stimolando le sue capacità di apporto alla società a prescindere dalle possibilità psicofisiche individuali;
- garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità;
- promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'iter formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido all'Università, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e/o professionale, funzionale alle abilità residue attitudinali del soggetto, ottimizzando le risorse disponibili;
- favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;
- favorire la piena integrazione dell'alunno con disabilità nella famiglia e nella società;

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità;
- attuare interventi precoci atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- promuovere la piena formazione della personalità;
- definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;
- promuovere iniziative congiunte di verifica sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi definiti (sia in relazione all'Accordo che ai singoli progetti)
- tendere al mantenimento di un livello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo, sull'intero ambito territoriale interessato ed al miglioramento dell'efficacia degli interventi.

Il perseguimento delle finalità suesposte implica un percorso comune da parte dei vari Enti e costituisce punto di riferimento per ciascun ente firmatario ai fini del mantenimento degli impegni assunti, per l'attuazione del lavoro in rete con gli altri, con una costante attenzione alle esigenze del soggetto con disabilità ed alla sua famiglia che, salvo i casi eccezionali di pertinenza del Tribunale dei Minori, è titolare di ogni decisione e deve essere coinvolta, ascoltata e sostenuta durante tutto il percorso.

DESTINATARI

Vengono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini/e e gli alunni/e con disabilità che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art.3 L.104/92).

La legge regionale introduce quali ulteriori destinatari "allievi con necessità educative speciali" per i quali possono essere previsti progetti educativi speciali (art.

15 L.R. 28/2007). Con la D.G.R. nº 18-10723 del 9 febbraio 2009 la Regione Piemonte ha provveduto a individuare i soggetti che necessitano di specifica programmazione educativa e che risultano dalla valutazione dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile o da Struttura Specialistica del SSN entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

LEGISLAZIONe di RIFERIMENTo:

L' Accordo di Programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, nonché a decreti ministeriali e circolari.

Tale normativa è molto articolata, in questo testo si cita solo la principale:

- Legge 05/02/1992 n. 104 :"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Nota Ministeriale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30/11/2001 "Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap"
- Decreto del Presidente della Repubblica 24/02/1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- Circolare Regionale 11/SAP del 10 aprile 1995
- L.R. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"
- Atto d'Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali del 20 marzo 2008;
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal MIUR in data 4 agosto 2009,
- Piano triennale della Regione Piemonte 2009-2011
- Piano annuale della Provincia di Torino 2009-2010
- D.G.R. 34-13176 del 01/02/2010 Linee di indirizzo integrate per ASL, Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, Istituzioni scolastiche ed Enti di formazione professionale circa il diritto all'educazione, istruzione e formazione professionale degli alunni con disabilita' o con Esigenze Educative Speciali.

Si precisa che la D.G.R. 34-13176 del 01/02/2010 prevede una fase sperimentale non ancora applicata al territorio di riferimento del presente accordo di programma, per cui si rimanda a possibili modifiche rispetto l'applicazione di tale normativa sul presente territorio.

SOGGETTI FIRMATARI

- O PROVINCIA DI TORINO
- O UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
- AUTONOMIE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DI
 RIFERIMENTNO (comuni afferenti al consorzio C.I.S.S-A.C.)
- Canavese, Caluso, Candia, Cuceglio, Mazzè, Mercenasco, Montelenghe, Orio Canadese, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè, Villareggia, Vische.
- O C.I.S.S-A.C. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO.
- AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (limitatamente ai comuni afferenti al consorzio C.I.S.S-A.C.).

COMPETENZE DEI VARI ENTI COINVOLTI NEI PROCESSO DI INTEGRAZIONE

1.1 COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4

L'Azienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93, e leggi regionali in attuazione, il Piano Sanitario Nazionale vigente e l'ultimo Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, la scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

In particolare, riguardo ai minori disabili, provvede a:

- effettuare interventi di diagnosi precoce, di cura e di abilitazione nei confronti del minore;
- predisporre ed attuare piani di intervento terapeutico a favore del minore e della famiglia;
- attivare l'Unità Multidisciplinare prevista dal D.G.R. 24/2/94 col compito di formulare la Diagnosi Funzionale tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia per l'Età Evolutiva; da rivedersi eventualmente periodicamente;
- provvedere al rilascio del certificato di idoneità alla frequenza di percorsi scolastici e formativi della scuola secondaria di secondo grado quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile o il Servizio di Medicina Legale;
- fornire e riparare le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari per la vita quotidiana (art. 7 legge 104);
- fornire prestazioni infermieristiche in ambito scolastico ove indispensabile;
- provvede al rilascio della dichiarazione per le Esigenze Educative Speciali;
- partecipare al Gruppo Tecnico apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare l'evoluzione del minore e mirati alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato o del Progetto Formativo Individualizzato, alla predisposizione e verifica del progetto individuale per i minori eventualmente presi in carico dai servizi educativi del Consorzio.
- Partecipare alla Commissione Interdisciplinare del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale (assistenza specialistica) del consorzio C.I.S.S-A.C.

1.2 COMPITI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Ciascuna istituzione scolastica, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, si impegna a favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni disabili e il supporto agli alunni con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.),mettendo in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno stesso nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e predisponendo tutti gli interventi per garantire il diritto allo studio, con particolare riferimento alla Legge Regione Piemonte n. 28/2007.

- 1. Istituisce il "gruppo di studio e di lavoro di Circolo o di Istituto" (legge 104/92 art.15 comma 2) con la partecipazione della componente docente (docenti curriculari e di sostegno), e A.T.A., ove necessario, degli operatori dei servizi, genitori e studenti (per la scuola superiore) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo:
 - predisporre le modalità di accoglienza;
 - organizzare e coordinare le attività di integrazione avanzando proposte e modifiche del Piano dell'Offerta Formativa;
 - predisporre le procedure di continuità;
 - osservare e analizzare le difficoltà sorte in itinere;
 - attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
 - attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;

Il gruppo può operare con modalità diverse: nella sua completezza o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.

- 2. Istituisce il **Gruppo Tecnico** per ogni alunno disabile (legge 104/92 art. 12 commi 5-6) con la partecipazione dei docenti (curriculari e di sostegno), dei genitori, dello studente stesso se maggiorenne, del referente ASL, del referente Consorzio, dell'operatore che garantisce l'assistenza specialistica ed eventualmente dell'operatore che garantisce l'assistenza di base. Il gruppo, nel corso dell'anno scolastico, garantisce le seguenti attività:
 - formulare il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo
 Individualizzato secondo le modalità previste dalle circolari annuali;
 - richiedere l'aggiornamento del quadro clinico/sociale in concomitanza con il passaggio all'ordine di scuola successivo.

- Condividere le esigenze dell'alunno approntando un'ipotesi di programmazione a cura della componente docente, del referente ASL, del referente Consorzio, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli interventi socio- educativi e riabilitativi che si prevedono di attuare;
- Verificare il PEI da inoltrare al gruppo handicap dell' USP.
- Predisporre modalità di verifica.
- **3.** Formula, attua, verifica un Piano dell'Offerta Formativa che preveda percorsi d'integrazione.
- **4.** Garantisce l'assistenza di base attraverso il proprio personale A.T.A.,
- 5. segnala alla Commissione Interdisciplinare del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale del consorzio C.I.S.S-A.C. la necessità di assistenza specialistica per gli alunni disabili che ne necessitano, inviando la documentazione richiesta (vedi allegato "LINEE GUIDA")
- 6. Partecipa alla **Commissione Interdisciplinare** per la definizione dell'intervento del **Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale** (assistenza specialistica) del consorzio C.I.S.S-A.C.
- **7.** Promuove e favorisce le iniziative di aggiornamento anche per l'integrazione, l'individualizzazione, la continuità, la prevenzione del disagio del disabile in stretta connessione con l'attuazione del POF.
- S. Progetta l'utilizzazione complessiva e sistematica delle risorse della scuola (compresenze, ore di completamento, docenti soprannumerari, progetti, sperimentazioni...)
- **9.** Attiva tutte le forme per il reperimento di contributi e risorse economiche aggiuntive previste dalla normativa nazionale, regionale e provinciale.
- **10.** Individua le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio...).
- **11.** Assicura che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle necessità degli alunni disabili garantendo agli stessi la possibilità di partecipare.

- **12.** Prevede la possibilità di organizzare l'attività scolastica secondo il criterio della flessibilità per classi o gruppi di alunni anche di classi diverse.
- 13. Su richiesta dell'Istituto accogliente la scuola di provenienza trasferisce, nel più breve tempo possibile, dopo aver acquisito il parere favorevole della famiglia, la documentazione riservata: P.D.F. e P.E.I.

1.3 COMPITI DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI. C.I.S.S-A.C.

Il C.I.S.S-A.C., Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Caluso è lo strumento di collaborazione degli Enti Locali associati (Comuni di Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Cuceglio, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Perosa Canavese Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè, Villareggia, Vische) per la gestione delle funzioni socio assistenziali in base alla legge regionale n°1 dell' 08 gennaio 2004.

Il C.I.S.S-A.C., con particolare riferimento alle persone con disabilità, persegue, secondo i principi della Legge Nazionale n° 328 dell'8.11.2000 e della Legge Regionale n° 1 dell'8.01.2004, i seguenti obiettivi:

- > tutelare il diritto al benessere psico-fisico della persona con disabilità,
- > favorire la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
- > promuovere interventi atti ad assicurare la vita indipendente,
- potenziare lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio,
- sostenere le responsabilità familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilità.

Nello specifico i servizi riguardanti **l'integrazione scolastica/formativa/lavorativa** sono di seguito descritti:

Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale ai sensi dell'art.13 comma 3 della legge 104/92

Tale servizio, di competenza comunale, è gestito dal consorzio per delega dei comuni consortili attraverso la delibera n° 15 del 28/09/2000 dell'Assemblea

Consortile. Il Consorzio con delibera n°38 del 22/12/2008 ha approvato le LINEE GUIDA "SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE - SAACP".

Il Servizio ha l'obiettivo di garantire il diritto allo studio; favorire l'integrazione scolastica, l'integrazione sociale e la socializzazione; favorire l'inserimento e la partecipazione a tutte le attività scolastiche; assicurare la necessaria assistenza nel rispetto della dignità umana e civile; favorire il raggiungimento dell'autonomia individuale; stimolare le capacità relazionali e comunicative, l'interazione con gli altri e con l'ambiente.

Il servizio prevede l'assegnazione di personale specializzato che, in collaborazione con le varie figure professionali delle scuole (insegnanti, insegnanti di sostegno, collaboratori scolastici,ecc...) concorre a garantire lo svolgimento delle attività socio-formative e l'effettiva integrazione scolastica degli alunni diversamenteabili (La disabilità deve essere certificata con "diagnosi funzionale" redatta, come prescritto dalle disposizioni in vigore - legge 104/92 e D.P.C.M. 185/2006-, dal servizio sanitario competente dell'Azienda Sanitaria di provenienza)

La valutazione delle segnalazioni di intervento è compito della **Commissione**Interdisciplinare, composta da

- ✓ Dirigente scolastico o suo delegato (un rappresentante per ogni ordine di scuola);
- ✓ Operatore ASL TO4 Servizio di Neuro-Psichiatria Infantile;
- Responsabile Area e Referente del S.A.A.C.P. per il Consorzio C.I.S.S-A.C.
- Rappresentante dei Comuni (individuata nel rappresentante dell'Ente Locale del Piano Di Zona tavolo diversamente abili);
- ✓ Referente per Assistenti Sociali
- Referente della Provincia di Torino riguardo la valutazione degli allievi che frequentano la scuola secondaria di 2°.

Il compito della commissione è quello di disciplinare criteri, obiettivi e monte ore di assistenza per ogni singolo caso.

A termine di tale percorso la Commissione redige un documento riassuntivo che definisce per ogni singolo utente le ore, la figura professionale idonea, gli obiettivi dell'assistenza specialistica, il budget di spesa. Il numero di ore dovrà essere coerente con gli importi stanziati nel bilancio del C.I.S.S-A.C. A tal fine potrà essere richiesto ai sindaci, eventuali cofinanziamenti per integrare gli interventi del S.A.A.C.P.

• Servizio di mediazione alla comunicazione per disabili sensoriali

Assistenza educativa per disabili sensoriali rivolta a minori e adulti con disabilità sensoriali (uditive e visive nei parametri definiti dalla normativa) che frequentano la scuola in ogni ordine e grado o un corso di formazione, si realizza in ambito scolastico o extra scolastico. Consiste nell'aiuto didattico e all'autonomia per persone cieche e ipovedenti e nella mediazione alla comunicazione per persone sorde, nell'orientamento scelto dalla famiglia e coerente con gli altri interventi riabilitativi dell'ASL.

Servizio di Assistenza socio-educativa territoriale

Attuazione di progetti educativi individuali caratterizzati da intenzionalità e continuità volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo. Il Servizio di Educativa Territoriale, contribuisce in maniera fondamentale, a costruire reti di integrazione e inclusione attorno al bambino e alla sua famiglia.

Servizio di assistenza domiciliare:

Servizio per il mantenimento della persona presso il proprio domicilio, personalizzando l'intervento nell'ambito di un progetto individuale con l'obiettivo di favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita;

Servizio Inserimenti lavorativi (SIL)

Il servizio promuove e realizza, attraverso competenze tecniche e strumenti metodologici specifici, l'incontro tra le risorse della persona diversamenteabile e le richieste del mondo del lavoro, ponendo il processo di mediazione come elemento centrale del percorso di integrazione lavorativa

Gli Operatori del SIL svolgono inoltre servizio di supporto al collocamento mirato (ai sensi della L. 68/99) presso il CPI di Ivrea per lo svolgimento delle attività definite dal Programma Annuale predisposto all'interno della Convenzione tra la Provincia di Torino ed il CISS-AC

Partecipazione Commissione Medico Legale relativa alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato

• Partecipazione alle all'Unità Multidisciplinare prevista dal DPR 24/2/94

Consentire all'Unità Multidisciplinare dell'ASL TO 4, attraverso l'apporto professionale di un Operatore Specializzato, di formulare la diagnosi funzionale come l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale.

Progettazione interventi finanziati dalla Regione in base alle leggi 104/92, 162/98, 284/97

L'equipe dell'area Inclusione Progettazione del Consorzio individua le necessità dei bambini/ragazzi disabili, definisce gli obiettivi progettuali che si vogliono perseguire attraverso l'utilizzo dei finanziamenti regionali. Il lavoro viene svolto da una micro equipe costituita da risorse interne e /o esterne che formula i progetti, li realizza e li verifica. Tali progetti devono essere presentati alla commissione U.V.H

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." Assegnazione ed erogazione dei fondi per attivare piani progettuali rivolti alle persone disabili e alle loro famiglie agli Enti gestori istituzionali
- La Legge 21 maggio 1998, n.162: "Modifiche della legge 5 febbraio 1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"."Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali per attivazione dei piani progettuali relativi alle persone con handicap grave –gravissimo.
- Legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.". Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali per attivazione dei piani progettuali relativi all'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Partecipazione alla commissione di valutazione handicap (Unità di Valutazione Handicap).

La commissione di valutazione handicap (Unità di Valutazione Handicap), ha come finalità la valutazione integrata, sanitaria e assistenziale, dei progetti individuali relativi a persone disabili che comportano l'attivazione di interventi sociosanitari. Sono interventi sociosanitari quei servizi che non sono definibili esclusivamente socio-assistenziali (ad esempio il contributo economico per il pagamento dell'affitto per le persone indigenti) né esclusivamente sanitari (ad esempio la visita di un medico), ma sono relativi a prestazioni a "valenza mista", sanitaria e socio-assistenziale, e per le quali il costo è di competenza sia del Comune che dell'Azienda sanitaria locale (ad esempio la retta di una struttura residenziale in cui lavorano operatori sia sanitari che socioassistenziali) Ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale, l'erogazione degli interventi sociosanitari deve essere regolamentata da apposite convenzioni tra l'Azienda Sanitaria Locale e l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, Consorzio

1.4 COMPITI DEI COMUNI

Restano fermi i principi espressi dalla legge 104/92, perciò i Comuni attuano, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di assistenza e diritto allo studio, interventi volti ad assicurare la frequenza al sistema scolastico e formativo dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'utilizzo di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Relativamente alle competenze specifiche dei Comuni, che riguardano i trasporti, gli interventi assistenziali, gli interventi educativi, le dotazioni di arredi ed ausili, l'eliminazione delle barriere architettoniche, si concorda quanto seque:

Trasporti

I Comuni si impegnano a garantire il trasporto urbano e extraurbano che il Gruppo Tecnico ritenga necessario, a favore degli alunni portatori di handicap che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le agenzie formative accreditate dal sistema formativo regionale, come da normativa vigente, tenuto conto che la distribuzione degli utenti e la dimensione dei Comuni possono anche richiedere interventi individualizzati.

A tale scopo i Comuni, singolarmente, o in forma associata, si avvalgono di mezzi propri, di convenzioni/affidamenti con associazioni di volontariato o convenzioni/affidamenti con privati, cooperative, ecc. per l'accompagnamento presso

le scuole del territorio o fino alla sede più vicina di una scuola o indirizzo scolastico non presente sul territorio.

Qualora i disabili non possano utilizzare il trasporto pubblico o le Amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata, non riescano ad organizzare il servizio come sopra, i Comuni concorderanno con le famiglie il rimborso delle spese sostenute.

Il servizio è assicurato in forma gratuita per la frequenza delle scuole dell'obbligo.

● Interventi assistenziali

Gli interventi assistenziali di base prestati dal personale ausiliario, dopo il trasferimento di competenze per effetto della Legge 124/99, sono di competenza delle singole istituzioni scolastiche nelle forme e nei limiti stabiliti dai CCNL della Scuola.

Gli interventi per fornire **l'assistenza specialistica,** di competenza dei Comuni, sono stati delegati al C.I.S.S-A.C. attraverso la delibera n°15 del 18 settembre 2000 dell'Assemblea Consortile.

Per attivare tale servizio un rappresentante dei comuni consortili partecipa alla Commissione Interdisciplinare per la definizione dell'intervento del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale (assistenza specialistica) del consorzio C.I.S.S-A.C.

Interventi educativi

I Comuni garantiscono il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito di un progetto di intervento, agli Asili Nido (ove attivati) e ai servizi educativi comunali attraverso previsioni di 'precedenza' nelle graduatorie da inserire nei relativi regolamenti.

I Comuni provvedono inoltre all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli Asili Nido e dei servizi educativi, ove presenti, in base alle esigenze dei minori predisponendo, laddove è possibile, una maggiore attribuzione di personale o una diminuzione del rapporto numerico educatori-bambini.

I Comuni si impegnano ad assicurare la partecipazione del personale educativo degli Asili Nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendo altresì la formazione ed autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al passaggio alla scuola di ordine successivo.

Relativamente ai servizi di accoglienza in orario pre e post scolastico, sia per la scuola dell'infanzia che per la Primaria, i Comuni presso i quali i servizi stessi risultano

attivati, si impegnano, nel caso se ne manifestasse l'esigenza, a garantire l'inserimento dei minori disabili ricorrendo, ove ed in quanto possibile, agli stessi educatori che intervengono durante l'orario scolastico, per evitare inutili avvicendamenti del personale nell'interesse del minore stesso. Ciò sarà attuato sulla base di apposite intese con il CISSAC al quale i Comuni rimborseranno i relativi costi.

Dotazione arredi ed ausili

I Comuni si impegnano a fornire nelle scuole di loro proprietà e competenza, su segnalazione del Dirigente scolastico, qualora le risorse non siano presenti o sufficienti nel polo scolastico stesso, attrezzature, sussidi didattici e ausili individuali idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di disabilità, d'intesa con il Gruppo Tecnico, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali specifici, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia e dei Servizi Sanitari.

Le dotazioni seguiranno l'allievo nel corso dell'iter scolastico, anche al di fuori del territorio comunale, qualora non fossero necessarie ad altri minori con disabilità frequentanti le scuole di propria competenza. Successivamente potranno essere utilizzate da altri disabili residenti all'interno del Comune che ha provveduto all'acquisto.

I Comuni si impegnano inoltre, ad inserire nel capitolato d'appalto per la ristorazione scolastica, ove attivata, la specifica fornitura di diete particolari e la dotazione, all'occorrenza, degli idonei ausili, attrezzature ed accessori utili a rendere fruibile il pasto.

• Barriere architettoniche

Al fine di facilitare i percorsi e gli accessi dei bambini portatori di handicap, i Comuni si assumono la responsabilità di:

- prevedere un organico piano pluriennale per giungere all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di loro competenza, negli impianti sportivi e per le attività fisico-motorie-ricreative, rivolte alla generalità della cittadinanza, in un più ampio impegno all'abolizione delle barriere architettoniche, come previsto dalle vigenti norme.
- inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, direttori lavori, collaudatori e imprese, in caso di realizzazione di opere difformi dalle leggi citate;

1.5 COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

L'ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Provinciale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e. Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M.122/94, art.17),
- Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art.15, comma I)

1.6 COMPITI DELLA PROVINCIA DI TORINO

La Provincia di Torino nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- Predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011. Specificamente il piano provinciale deve prevedere:
 - **1.** finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti

- scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 2. finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, sulla base dei finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
- una somma da trasferire ai comuni, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa
 scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente.
- 4. per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici, previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma singola o associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. La motivazione deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista per la valutazione dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione.
- 5. il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione sia diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;

- eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
- Promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:
 - all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;
 - ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;
 - a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;
- fornire arredi scolastici idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;
- riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;
- collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;
- emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;
- di concerto con le istituzioni scolastiche e formative, le famiglie, i servizi socio assistenziali e gli enti locali volte a sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili e alla corretta individuazione dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo;

- promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi piani di zona del sociale del sociale esistenti;
- partecipare alla **Commissione Interdisciplinare** per la definizione dell'intervento del **Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale** (assistenza specialistica) del consorzio C.I.S.S-A.C.

1.7 COMPITI CONGIUNTI

Il presente Accordo istituisce, quali strumenti di attuazione, i seguenti tavoli di lavoro, ai quali tutti i firmatari dell'Accordo si impegnano a partecipare:

1. GRUPPO di LAVORO per l'ACCORODO di PROGRAMMA

Costituito sin dall'elaborazione del presente documento, tale gruppo prosegue la propria attività di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo. Il gruppo è formato:

- Dirigente scolastico o suo delegato (un rappresentante per ogni ordine di scuola);
- Operatore ASL TO4 Servizio di Neuro-Psichiatria Infantile;
- Responsabile Area e Referente del S.A.A.C.P. per il Consorzio C.I.S.S-A.C.
- Rappresentanti dei Comuni (individuati nei rappresentanti dei comuni di Caluso e Strambino);
- Referente della Provincia di Torino;

Il Gruppo si riunisce almeno due volte l'anno realizzando con la necessaria flessibilità i sequenti obiettivi:

 a. Promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;

- b. Elaborare i parametri per l'effettuazione delle verifiche, da prevedere con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione del presente Accordo, sul rispetto delle competenze individuate, sulla quantità e qualità degli interventi in atto, sul livello di raggiungimento delle finalità definite, sullo stato delle risorse reali e potenziali in relazione alla dimensione e alle caratteristiche della domanda di intervento;
- c. Formulare proposte dirette agli Enti rappresentati, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Il coordinamento del gruppo è attribuito.al C.I.S.S-A.C.

2. COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE

La Commissione Interdisciplinare (vedasi a pag.11) ha il compito di valutare e definire l'erogazione del **Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale** (assistenza specialistica) disciplinando criteri, obiettivi e monte ore di assistenza per ogni singolo caso segnalato dagli Istituti Scolastici.

A termine di tale percorso verrà redatto un documento riassuntivo che definisca per ogni singolo utente le ore, la figura professionale idonea, gli obiettivi dell'assistenza specialistica, il budget di spesa. Il numero di ore dovrà essere coerente con gli importi stanziati nel bilancio del C.I.S.S-A.C.

ITER PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP.

I soggetti firmatari del presente Accordo accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

Definizione del percorso per l'individuazione di una situazione di handicap

Nell'articolo 3 della L. 104/92 viene definito che "è considerata una persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

L' l'iter diagnostico viene avviato attraverso una presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, al termine della valutazione diagnostica si potranno evidenziare le seguenti situazioni:

- > Accertamento di condizione di handicap Avvio iter per Diagnosi Funzionale;
- Assenza di situazione di handicap;
- Presenze di Esigenze Educative Speciali Rilascio relazione

Il percorso per la definizione di una situazione di handicap può avvenire in due situazioni:

- 1. <u>l'allievo con disabilità è già conosciuto dalla nascita o dai primi anni di vita</u>: in questo caso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, in collaborazione con il Servizio Sociale nelle situazioni di prese in carico congiunta, informa la famiglia dell'opportunità del rilascio della certificazione scolastica.
 - Nel caso di alunni provenienti da altre ASL verrà utilizzata la documentazione già rilasciata
- 2. <u>durante il percorso scolastico vengono riscontrate situazioni di significativa difficoltà nell'alunno</u>: la scuola, in questo caso, dopo aver incontrato e informato la famiglia la sensibilizza sull'opportunità di contattare il Servizio di Neuropsichiatria Infantile per un approfondimento della situazione.
- La **Diagnosi Clinica** viene formulata con i tempi e le modalità necessarie e condivisa con la famiglia. Considerata la complessità dell'iter diagnostico è necessario che le segnalazioni pervengano al Servizio di Neuropsichiatria Infantile il prima possibile per permettere alla scuola l'attivazione della procedura per la richiesta dell'insegnante di sostegno.

In caso di accertamento di condizione di handicap, viene proposta l'attivazione della **certificazione scolastica (Diagnosi Funzionale)** attraverso la firma di accettazione ai sensi della legge 104/92.

Ne deriva pertanto che se la famiglia non concorda con la diagnosi clinica e/o sulla attivazione della procedura per richiedere l'insegnante di sostegno, l'iter si arresta, fino a successiva e diversa comunicazione della famiglia.

Il Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o suo delegato, convoca gli operatori che hanno effettuato la Diagnosi Clinica, l'Assistente Sociale e il pediatra (o medico di famiglia) per l'attivazione dell'Unità Multidisciplinare.

L'Unità Multidisciplinare ha il compito di formulare e redigere la **Diagnosi Funzionale** che, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale.

La Diagnosi Funzionale contiene la sintesi delle capacità e potenzialità registrabili in relazione all'handicap e pertanto si configura quale strumento flessibile che permette di cogliere i cambiamenti. Pertanto ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove o sopravvenute la diagnosi clinica e la Diagnosi Funzionale devono essere riconsiderate in relazione all'evoluzione della persona.

La diagnosi funzionale, fino alla piena applicazione da quanto previsto dall'Intesa nella Conferenza Unificata del 20 marzo 2008 e dalla L.R. 28/2007, si articola in diagnosi sindromica, secondo la categoria diagnostica ICD10, elementi relativi alle componenti affettivo-relazionali, autonomia, aspetto comunicazionale e linguistico, sensoriale-percettivo, motorio-prassico, neuropsicologico, cognitivo, eventuali problematiche sociali (in attesa di applicazione della D.G.R. 34-13176 del 01/02/2010)

Tale certificazione è consegnata alla famiglia che la presenta alla scuola per l'attivazione della procedura dell'insegnante di sostegno e, nel caso, per l'attivazione del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale.

All'interno dell'Unità Multidisciplinare viene individuato il referente della situazione, figura di riferimento per i contatti con la scuola. Il referente, in accordo con l'ASL, potrà essere individuato anche in un curante e/o in équipe private.

La presenza dell'Assistente Sociale in tale sede garantisce la segnalazione ai Servizi del minore disabile e, se il minore è conosciuto, fornisce gli elementi necessari per meglio comprendere la situazione del bambino nel suo ambiente di vita al fine di contribuire a delineare un quadro complessivo della situazione sociale.

Definizione del percorso educativo/assistenziale scolastico

Nel caso in cui ci sia una certificazione di handicap o di Esigenze Educative Speciali le Istituzioni Scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile strategia per l'integrazione scolastica.

Rispetto a situazioni di alunni con handicap in cui la Diagnosi Funzionale individui la necessità di **assistenza scolastica** si precisa che è compito della scuola:

- attivare attraverso il proprio personale A.T.A "assistenza di base"
- Segnalare al C.I.S.S-A.C. (quale ente erogatore del Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione Personale) la situazione dell'allievo per l'avvio della valutazione attraverso la Commissione Interdisciplinare (vedi allegato).

COLLEGIO DI VIGILANZA

E' costituito, ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza, per i compiti previsti dalla legge, composto da:

- 1 rappresentante indicato dai Comuni
- 1 rappresentante designato dall'ASL
- 1 rappresentante designato dalla Provincia di Torino
- 1 rappresentante designato dal C.I.S.S-A.C.
- 1 rappresentante designato dalle Autonomie Scolastiche del territorio
- 1 rappresentante indicato dalle Scuole di ogni ordine e grado

Compiti del Collegio di Vigilanza:

- 1. Controllare l'adempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno derivanti dal presente accordo;
- 2. Esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempiere, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti;

Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della consulenza del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) di cui all'art. 15 della legge 104/92. Sull'attuazione dell'Accordo, le relazioni di verifica elaborate dal GLIP saranno trasmesse al Collegio di Vigilanza per l'espletamento dei compiti istituzionali al medesimo affidati.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli Enti firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Gli Enti firmatari dell'Accordo di Programma si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie a garantire l'attuazione del presente Accordo.

Ogni Ente comunica l'ammontare di tali risorse nel corso degli incontri annuali di verifica.

FIRMATARI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
------	----------------	-------